confimiromagna news 2020
Associazione Imprese Manifatturiere
www.confimiromagna.it
Notiziario di Confimi Romagna • Anno XXXVII • Direttore responsabile: Mauro Basurto
Redazione: Via Maestri del Lavoro 42/f - 48124 Ravenna • Tel. 0544/280211 • Fax 0544/270210 • E-mail: info@confimiromagna.it
Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 3909 del 29/4/1983

NOTIZIARIO N. 13 - 23 MARZO 2020

DPCM 22 MARZO 2020

AFFARI GENERALI

- Cciaa Ravenna – Pubblicato l'elenco delle imprese della Provincia di Ravenna che rientrano tra le attività non sospese. pag. 3
- DPCM 22/03/2020: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. pag. 4
- DPCM 22/03/2020: risposte del Ministero dello Sviluppo Economico a quesiti posti dalla Confederazione. pag. 10

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- Cassa integrazione guadagni in deroga: nuovo accordo della Regione Emilia-Romagna del 20 marzo 2020. pag. 11
- Cassa integrazione guadagni ordinaria e "assegno ordinario" con causale COVID-19: prime indicazioni INPS sulla modalità di presentazione della domanda. pag. 28
- Emergenza COVID-19: prime indicazioni INPS in sulle indennità previste per marzo 2020 dal D.L. n. 18/2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati. pag. 32
- Emergenza COVID-19: prime indicazioni INPS in materia di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, previsti dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. pag. 35

OGGETTO: **CCIAA RAVENNA – PUBBLICATO L'ELENCO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA CHE RIENTRANO TRA LE ATTIVITA' NON SOSPESE**

In relazione al D.P.C.M. 22 marzo 2020 con il quale è disposta la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate all'Allegato I dello stesso Decreto, **la Camera di Commercio di Ravenna ha pubblicato** sul proprio sito l'elenco nominativo delle Unità Locali iscritte nel registro delle Imprese di Ravenna che operano nei settori di attività individuati.
L' elenco è scaricabile al seguente link:

http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2020/03/eleRA.xls

OGGETTO: **DPCM 22/03/2020: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Il nuovo DPCM 22/03/2020 introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire da lunedì 23 marzo.
Nello specifico le misure riguardano:

- **la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del d.p.c.m.** e riconducibili a specifici codici ateco di attività. Sembra coerente con lo spirito della noma intendere che laddove sia indicato il codice ateco generale, lo stesso comprenda anche tutti i relativi sottocodici, diversamente da quanto previsto laddove la norma indichi solo lo specifico sottocodice di riferimento;
- **le attività necessarie alla sospensione devono essere completate entro il 25 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza e la sospensione dell'attività deve proseguire fino al giorno 3 aprile p.v.;
- le attività che dovrebbero essere sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- restano altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio dell'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva;
- restano inoltre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;
- è fatto infine divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Le imprese le cui attività non sono sospese hanno comunque l'obbligo di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.

Alleghiamo di seguito il testo integrale DPCM 22/03/2020.

EDIZIONE STRAORDINARIA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Domenica, 22 marzo 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807) ..... *Pag. 1*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.64 del 11 marzo 2020»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera *a)* possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera *e)*, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 521

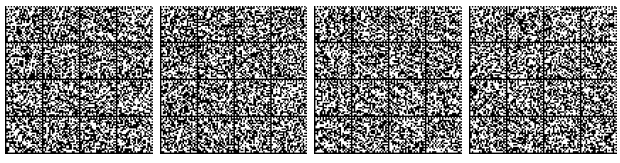

ALLEGATO *1*

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

20A01807

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-076) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

OGGETTO: **DPCM 22/03/2020: RISPOSTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO A QUESITI POSTI DALLA CONFEDERAZIONE**

Con riferimento ad alcuni chiarimenti richiesti dalla Confederazione Nazionale rispetto ad alcune richieste provenienti dal territorio su segnalazioni di aziende siamo a comunicare le risposte della Segreteria Tecnica del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico)

- Per le attività chiuse è ammessa la visita ai fini della sicurezza da parte dell'imprenditore o di suo preciso delegato?
- L'imprenditore sarà abilitato a raggiungere la sua proprietà (azienda) dopo il 25 marzo qualora non sia un'azienda "critica" per verificare lo stato dei beni?

RISPOSTA: L'attività di vigilanza e la messa in sicurezza sono ammesse. Se non fatta tramite ditte specializzate occorre munirsi di certificazione che motiva lo spostamento in caso di controllo da parte delle Forze dell'Ordine.

- Le filiere critiche ora si riferiscono al Sistema Italia. Nel caso un'azienda non critica stia realizzando beni per un ente critico europeo (ad esempio un ospedale) è legittimata a proseguire l'attività lavorativa?

RISPOSTA: Sì, ma deve comunicare al Prefetto il proseguimento dell'attività (lett.e art.1).

- E' stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Come si ci comporta nel caso sia un dipendente ad occuparsene e non un'azienda esterna?

RISPOSTA: Occorre comunicare al Prefetto che la manutenzione è affidata a personale interno e munirsi di certificazione per gli spostamenti.

OGGETTO: **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA – NUOVO ACCORDO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 20 MARZO 2020**

A seguito della pubblicazione in G.U. del d.l. n. 18/2020 – entrato in vigore il 17 marzo 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12 e n. 11 del 2020) –, il 20 marzo scorso è stato sottoscritto l'accluso, nuovo Accordo (allegato 1) tra Regione Emilia-Romagna, Organizzazioni sindacali e Associazioni datoriali (tra cui Confimi Romagna), che "*integra e modifica parzialmente*" quello siglato il 6 marzo 2020 in materia di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2020).

Di conseguenza, con Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 600/2020 (allegato 2), sono stati approvati i criteri di presentazione della domanda di Cigd ai sensi dei due citati Accordi e illustrata la relativa disciplina.

Giova segnalare che:
- la Cigd è "residuale": vi si può ricorrere, quindi, laddove non sia possibile accedere "*in concreto*" agli altri ammortizzatori sociali, ovvero gli stessi siano stati goduti fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative;
- possono accedere alla Cigd i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020;
- la Cigd di cui all'Accordo 20/03/2020 può essere fruita per un massimo di **9 settimane**, non oltre il 31/08/2020;
- **l'accesso alla Cigd di cui all'Accordo 20/03/2020 da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non necessita della sottoscrizione di un accordo sindacale.**

***

RegioneEmilia-Romagna

Integrazione dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

Il D.L. 18/2020 ha provveduto per tutte le Regioni d'Italia, compresa l'Emilia-Romagna, ad agevolare l'accesso agli strumenti di sostegno al reddito "ordinari" ai datori di lavoro che si trovano a far fronte a sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i propri dipendenti a causa dell'attuale emergenza sanitaria.

Si ritiene pertanto, tenuto conto delle ulteriori disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 e fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 9/2020, di sottoscrivere il presente accordo che integra e modifica parzialmente l'accordo del 6 marzo 2020.

1. Ambito di applicazione generale

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quanto alle unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna a beneficio dei lavoratori subordinati qui operanti il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Governo in materia di emergenza sanitaria.

A rettifica dell'accordo approvato il 6 marzo 2020, essendo stata estesa con effetto retroattivo la cassa integrazione in deroga a tutto il territorio italiano, per i lavoratori domiciliati in Emilia-Romagna, ma occupati in sedi operative/produttive fuori dal territorio regionale i datori di lavoro rivolgeranno le relative domande alle Regioni o Province autonome del territorio di competenza della sede operativa/produttiva.

Accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi.

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

2. Condizione per l'accesso ai sensi dell'art 17 DL n. 9/2020

Sono fatte salve le condizioni per l'accesso alla cassa in deroga di cui all'art 17 del DL n. 9 del 2020, come disciplinate dall'accordo del 6 marzo 2020.

In particolare, accedono alla CIG in deroga i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano tra 6 e 15 dipendenti.

Possono, inoltre, beneficiare del trattamento i pescatori delle acque interne imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti al ruolino di equipaggio. In tal caso, la fruizione della CIG in deroga potrà prevedere per i lavoratori una sospensione di giornate anche non continuative, nei limiti massimi temporali definiti dall'art. 17 del DL 9 e dall'Art. 22 del DL 18.

2.1 Condizioni per l'accesso, sia per i trattamenti ex art 17 DL 9/2020, sia per quelli ex art 22 DL 18/2020

I datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs. n. 148/2015, tenuto conto delle estensioni apportate dal D.L. 18/2020 agli artt. 19, 20 e 21.

In particolare, accedono alla CIG in deroga:

- I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, ad eccezione di quei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dai Fondi di solidarietà bilaterale;

- i datori di lavoro che hanno già fruito degli ammortizzatori ordinari di cui al D. Lgs 148/15, nei limiti massimi previsti e secondo le disposizioni stabilite dai decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020.

3. Lavoratori beneficiari

I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa, con le seguenti limitazioni:

- I lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti;
- Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga i soli operai agricoli a tempo determinato che accedono al sostegno al reddito previsto all'articolo 30 del D.L 18/2020 (*indennità lavoratori del settore agricolo*);

  In particolare, possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA *(Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli)*, i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (*o "nulla osta"*) al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al 31 agosto 2020 o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

4. Durata della prestazione

La cassa integrazione in deroga prevista sia dall'art. 17 del D.L. 9/2020 che dall'art. 22 del D.L. 18/2020 può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 con le seguenti durate:

- fino al 22 marzo 2020 nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020;
- nove settimane nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque non oltre il 31 agosto 2020;

Il periodo totale di copertura con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell'Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sulle due tipologie, secondo le domande presentate dal datore di lavoro con le modalità descritte al paragrafo "presentazione delle domande".

5. Accordo sindacale

Per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020 tutti i datori di lavoro devono sottoscrivere l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, che certifichi l'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti.

Per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui l'art. 22 del D.L. 18/2020 i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono sottoscrivere l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, indicando la causale prevista dallo stesso

decreto: "in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non sono soggetti a tale obbligo.

6. Presentazione delle domande

L'Agenzia Regionale per il Lavoro renderà disponibile il sistema informativo "SARE" per la presentazione delle domande di CIG in deroga per le seguenti tipologie:

- CIG in deroga art. 17 D.L. 9/2020
- CIG in deroga art. 22 D.L. 18/2020

I datori di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sottoscritto sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente come indicato al paragrafo precedente, presentano la domanda indicando una delle due tipologie sopra descritte, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo "SARE", anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, che consentirà di inserire in formato PDF la seguente documentazione:

- la domanda cartacea in formato PDF, da cui si evinca la firma del legale rappresentante del datore di lavoro o di un suo delegato, che sia in regola con la vigente normativa in materia di bollo,
- il verbale d'accordo sindacale di cui al precedente punto 5. della presente intesa (i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti dovranno allegare l'accordo **solo** in caso di presentazione della tipologia **CIG in deroga art. 17 D.L. 9/2020)**,
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 insieme ad un documento valido d'identità del legale rappresentante o di un suo delegato.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate entro il 30 aprile 2020 o fino a capienza delle risorse previste. L'Agenzia Regionale per il Lavoro comunicherà l'eventuale data anticipata di termine per la presentazione delle domande per questa tipologia.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate solo successivamente alla data di emanazione del decreto di riparto delle risorse come previsto dal comma 3 dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque entro il 31 agosto 2020.

Il datore di lavoro avente i requisiti previsti nei paragrafi precedenti può quindi presentare domanda nei termini di cui sopra prima per la CIG in deroga ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9/2020 e successivamente per la CIG in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020.

Le domande presentante con informazioni incomplete o errate non saranno autorizzate. Il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione previsto dai citati decreti.

L'Agenzia inoltra il provvedimento di autorizzazione ad Inps in via telematica nel rispetto dei termini previsti dall'art 17 del D.L. 9/2020 e dall'art. 22 del D.L. 18/2020

L'Agenzia pubblicherà nel proprio sito istituzionale la modulistica e tutte le informazioni necessarie per accedere alla cassa integrazione in deroga alla pagina www.agenzialavoro.emr.it

7. Comunicazione dell'effettiva fruizione delle prestazioni di CIG in deroga

Al fine di consentire all'Agenzia Regionale per il Lavoro di monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna per la cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro dovranno presentare per via telematica attraverso l'apposita funzionalità del sistema "SARE", entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, il reale utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga in termini di giorni ed ore utilizzate. La comunicazione dell'utilizzo mensile <dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito le domande autorizzate con il relativo provvedimento amministrativo.

8. Monitoraggio

Nell'ambito delle rispettive competenze l'Agenzia congiuntamente alla direzione regionale dell'INPS procederanno al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie individuate dall'art 17 del D.L. 9/2020 e dall'art. 22 del D.L. 18/2020.

Le parti si incontreranno nuovamente qualora vi siano modifiche nei provvedimenti normativi, al fine di integrare il presente accordo. Nel caso in cui emergessero situazioni particolari o problematiche che potrebbero evidenziare una gestione non conforme alle norme e alla presente intesa, o fattispecie non disciplinate dal presente accordo, anche su richiesta di uno dei sottoscrittori, il tavolo verrà riconvocato.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga che conterranno le seguenti informazioni: le imprese beneficiarie il periodo di sospensione e il numero dei lavoratori.

La Regione metterà a disposizione un rapporto di monitoraggio alle parti sottoscriventi il presente accordo, contenente le principali informazioni sull'utilizzo delle casse in deroga, a partire dal numero degli addetti, settori ecc.

Regione Emilia-Romagna _____

Associazioni sindacali

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

UGL _____

Associazioni datoriali

ABI _____

AGCI _____

CIA _____

CNA _____

Coldiretti _____

Confagricoltura _____

Confapi _____

Confapi Emilia _____

Confapi Piacenza _____

Confartigianato _____

Confcommercio _____

Confcooperative _____

Confesercenti _____

Confimi _____

Confprofessioni _____

Confindustria _____

Confservizi _____

Copagri _____

Cup E-R _____

Legacooperative _____

Forum Terzo settore _____

Bologna 20 marzo 2020

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 600 del 20/03/2020 BOLOGNA

Proposta:	DLV/2020/629 del 20/03/2020
Struttura proponente:	AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Oggetto:	APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PREVISTI DAL DL 9/2020, ART. 17 E DAL DL 18/2020, ART 22, IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PARTI SOCIALI REGIONALI DEL 6 MARZO 2020 E DEL 20 MARZO 2020.
Autorità emanante:	IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Firmatario:	PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore
Responsabile del procedimento:	Paola Cicognani

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare:
  - l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
  - l’art. 32bis “Agenzia regionale per il lavoro”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. m), come modificato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”, che prevede la gestione a cura dell’Agenzia stessa delle crisi aziendali e dei processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 17 “Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga nei casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 22 “Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga con riferimento ai datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- l’ “Accordo Regione Emilia-Romagna per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 9/2020” sottoscritto in data 6 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- l’ “Integrazione dell’Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” sottoscritto in data 20 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;

Preso atto della Circolare dell’INPS n. 38 del 12 marzo 2020 avente per oggetto “Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi;

Tenuto conto che l’Agenzia regionale per il lavoro è chiamata ad attuare, sulla base delle competenze ad essa assegnate, quando disposto dalla normativa nazionale sopra elencata, nonché dagli Accordi sottoscritti dalla Regione e dalle Parti sociali del 6 marzo 2020 e del 20 marzo 2020 sopra richiamati, per far fronte a situazioni di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro a causa di effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Ministero della salute d’intesa con le Regioni nell’ambito dei provvedimenti assunti dal Governo per far fronte alla straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19, compatibilmente con le risorse finanziarie

assegnate alla Regione Emilia-Romagna mediante i provvedimenti nazionali indicati all'art. 17 del DL 9/2020 e all'art. 22 del DL 18/2020 sopra citati;

ritenuto quindi di approvare i "Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 recante: Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 recante: Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19", quale allegato parte integrante e sostanziale alla presente determinazione:

Richiamati:

- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., da ultimo modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." e ss.mm.ii";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii;
- la propria determinazione n. 1141 del 9 novembre 2018 "Recepimento da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'Agenzia regionale per il lavoro";
- il "Piano triennale di prevenzione corruzione e della trasparenza - PTPC 2020/2022 dell'agenzia regionale per il lavoro – ARL", approvato con determinazione del Direttore n. 157 del 30/01/2020";

Viste inoltre le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015", come modificato con DGR n. 2181 del 29/12/17;
- n. 79 del 29/01/2016 "Nomina del Direttore per l'Agenzia per il lavoro";
- n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.ii recante "Approvazione del regolamento di organizzazione dell'agenzia regionale per il lavoro", come integrata dalla DGR 1898 del 4/11/2019 "Approvazione dell'appendice normativa n. 1 al regolamento di organizzazione dell'agenzia regionale per il lavoro";

Richiamate altresì le proprie determinazioni:

- n. 72 del 24 gennaio 2017 "Declaratoria della posizione dirigenziale del Servizio Integrativo Politiche del lavoro. Modifiche ed integrazioni";
- n. 599 dell'8 giugno 2017 "Conferimento alla D.ssa Fabrizia Monti dell'incarico di dirigente del Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il

lavoro dell'Emilia -Romagna", come confermato dalla determinazione n. 1553 del 10/12/2019;

- n. 170 del 20/02/2018 "Delega di funzioni al responsabile del servizio integrativo Politiche del lavoro in attuazione dell'art. 7 c. 4 dello statuto e dell'art. 10 c. 3 del regolamento di organizzazione";

Atteso che nei confronti della sottoscritta direttrice non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L. 241/1990;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare i "Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 recante: Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 recante: Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19", quale allegato parte integrante e sostanziale alla presente determinazione";
2. di definire che:
   - alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a coloro che abbiano presentato le domande con le modalità indicate nell'allegato di cui al punto 1 e siano in possesso dei requisiti indicati nell'allegato medesimo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, provvederà la Responsabile del Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate alla Regione Emilia-Romagna dall'art. 17 del DL 9/2020 richiamato in premessa, nonché con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 pure richiamato in premessa;
   - le determinazioni di concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga saranno pubblicate nel sito web dell'Agenzia regionale per il lavoro www.agenzialavoro.emr.it;
   - il Servizio Integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro provvederà, entro quarantotto ore dall'adozione, ad inviare all'INPS i provvedimenti di concessione dei trattamenti, unitamente all'elenco dei lavoratori beneficiari nei tempi previsti dai DD.LL 9/2020 e 18/2020, più volte richiamati, secondo la modalità telematica che verrà indicata dalla stessa INPS con proprie circolari, tenendo anche conto delle risorse finanziarie assegnate per ogni tipologia di domanda;
3. che secondo quanto previsto dal D.lgs n. 33/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

Paola Cicognani

CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE (CIG) IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 17 DEL DL 9 DEL 2 MARZO 2020 RECANTE: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ART. 22 DEL DL 18 DEL 17 MARZO 2020 RECANTE: MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE LAVORATORI E IMPRESE CONNESSO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Le prestazioni di cassa integrazione in deroga, di seguito CIG in deroga, per far fronte a situazioni di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro a causa di effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le Regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti dal Governo per far fronte alla straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19, saranno garantite tenuto conto dei criteri espressi nel presente documento ed in conformità con quanto disposto dall'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2019, pubblicato nella G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 e dall'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020.

I DD.LL n. 9/2020 e n. 18 /2020, nonché gli Accordi sottoscritti tra la Regione Emilia-Romagna e le Parti sociali regionali il 6 marzo 2020 e il 20 marzo 2020, il quale integra e modifica parzialmente il precedente accordo, costituiscono il quadro normativo per l'accesso allo strumento di sostegno al reddito di cui al presente documento.

1 - Ambito di applicazione generale:

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, comprese quelle emanate con DL n. 18 del 17 marzo 2020, quanto alle unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna a beneficio dei lavoratori subordinati qui operanti il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Governo in materia di emergenza sanitaria.

Essendo stata estesa con effetto retroattivo la cassa integrazione in deroga a tutto il territorio italiano, per i lavoratori domiciliati in Emilia-Romagna, ma occupati in sedi operative/produttive fuori dal territorio regionale i datori di lavoro rivolgeranno le relative domande alle Regioni o Province autonome del territorio di competenza della sede operativa/produttiva.

Accedono anche i datori di lavoro per i propri lavoratori subordinati, che siano appaltatori di opere o di servizi

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

2 - Condizione per l'accesso ai sensi dell'art 17 DL n. 9/2020

Sono fatte salve le condizioni per l'accesso alla cassa in deroga di cui all'art 17 del DL n. 9 del 2020, come disciplinate dall'accordo del 6 marzo 2020 che prevede che I datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n. 148/2015 nonché dei diversi ammortizzatori in deroga di cui all'art. 17 del D.L. n.9/2020, anche perché ne hanno già fruito dei limiti massimi previsti.

In particolare, accedono alla CIG in deroga i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano tra 6 e 15 dipendenti.

Possono, inoltre, beneficiare del trattamento i pescatori delle acque interne imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti al ruolino di equipaggio. In tal caso, la fruizione della CIG in deroga potrà prevedere per i lavoratori una sospensione di giornate anche non continuative, nei limiti massimi temporali definiti dall'art. 17 del DL 9 e dall'Art. 22 del DL 18.

2.1 - Condizioni per l'accesso, sia per i trattamenti ex art 17 DL 9/2020, sia per quelli ex art 22 DL 18/2020

I datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs. n. 148/2015, tenuto conto delle estensioni apportate dal D.L. 18/2020 agli artt. 19, 20 e 21.

In particolare, accedono alla CIG in deroga:

- I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, ad eccezione di quei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dai Fondi di solidarietà bilaterale;
- i datori di lavoro che hanno già fruito degli ammortizzatori ordinari di cui al D. Lgs 148/15, nei limiti massimi previsti e secondo le disposizioni stabilite dall'art. 17 del DL n. 9/2020 e dall'art. 22 del DL 18/2020.

3 - Lavoratori beneficiari:

I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa, con le seguenti limitazioni:

- I lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti;
- Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga i soli operai agricoli a tempo determinato che accedono al sostegno al reddito previsto all'articolo 30 del D.L 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo),

  In particolare, possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o "nulla osta") al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al 31 agosto 2020 o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

4 - Durata della prestazione

Sono previste due tipologie di cassa integrazione in deroga:

- CIG in deroga art. 17 DL 9/2020.
- CIG in deroga art. 22 DL 18/2020.

La cassa integrazione in deroga prevista sia dall'art. 17 del D.L. 9/2020 che dall'art. 22 del D.L. 18/2020 può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 con le seguenti durate:

- fino al 22 marzo 2020 nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020;
- nove settimane nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque non oltre il 31 agosto 2020.

Il periodo totale di copertura con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell'Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sulle due tipologie,

secondo le domande presentate dal datore di lavoro con le modalità descritte al paragrafo 7. “Presentazione delle domande”.

5 - Accordo sindacale

Per l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui all’art. 17 del D.L. 9/2020 **tutti i datori di lavoro, compresi quelli che occupano fino a 5 dipendenti,** devono sottoscrivere l’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, che certifichi l’esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti.

Per l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui l’art. 22 del D.L. 18/2020 **solo** i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono sottoscrivere l’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, indicando la causale prevista dallo stesso decreto: “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. **Quindi i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non sono obbligati a sottoscrivere l’accordo sindacale per l’accesso per la sola tipologia di domanda di cassa integrazione in deroga prevista dall’art. 22 del DL 18/2020.**

6 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda di cassa integrazione in deroga con le modalità riportate al paragrafo 7. che segue, dovrà essere compilato in forma leggibile utilizzando uno dei modelli resi disponibili alla pagina web del sito dell’Agenzia regionale per il lavoro http://www.agenzialavoro.emr.it/notizie/2020/cassa-integrazione-in-deroga-decreto-legge-n-9-del-2-marzo-2020 (possibilmente dattiloscritta) e **compilato in ogni sua parte,** a cui dovrà essere allegato il documento valido d’identità leggibile, tenuto conto che l’art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) del DL 18 del 17/03/2020 prevede che “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020”.

Tale dichiarazione dovrà attestare la posizione dell’azienda sull’utilizzo degli ammortizzatori.

Sono previsti i seguenti modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le seguenti categorie di datori di lavoro:

- Mod – A – da utilizzare dai datori di lavoro diversi dalle Agenzie di somministrazione per i lavoratori somministrati o che non hanno lavoratori con contratto di lavoro intermittente o che hanno operai agricoli a tempo determinato.
- Mod – B – da utilizzare dalle Agenzie di Somministrazione in quanto devono attestare che i propri lavoratori somministrati prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche “ordinari” per i propri dipendenti collegati all’emergenza sanitaria.
- Mod – C – da utilizzare dai datori di lavoro che sospendono o riducono l’orario di lavoro anche ai propri dipendenti con contratto “intermittente” in quanto devono attestare che i propri lavoratori intermittenti sono sospesi o riducono l’orario di lavoro nei limiti delle giornate di lavoro già indicate nella comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata di cui al decreto interministeriale del 27 marzo 2013 trasmessa all’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data del 23 febbraio 2020 e dunque precedente al verificarsi della causa che determina il ricorso alla cassa integrazione.
- Mod – D – da utilizzare dai datori di lavoro agricoli che sospendono e riducono l’orario di lavoro per i propri operai agricoli a tempo determinato.

Il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti (Ispettorati Territoriali del Lavoro), nella misura di almeno il 5% delle domande di CIG in deroga approvate sulla base di un campione costruito ricorrendo al generatore Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/

La verifica di tali dichiarazioni potrà avvenire anche nel caso in cui il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro ne ravvisi la necessità.

7 - Presentazione delle domande:

Per inviare le domande di cassa integrazione in deroga occorre essere in possesso delle credenziali di accesso al sistema informatico "SARE". Le informazioni su come ottenere le credenziali di accesso a tale sistema sono pubblicate alla pagina web https://www.agenzialavoro.emr.it/sare .

I datori di lavoro aventi le condizioni previste ai paragrafi precedenti, presentano la domanda di cassa integrazione in deroga, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo "SARE" anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, selezionando tra una delle due tipologie seguenti tipologie:

- CIG in deroga art. 17 DL 9/2020
- CIG in deroga art. 22 DL 18/2020

Nel sistema informatico "SARE" è obbligatorio inserire in formato PDF della seguente documentazione:

- la domanda, **stampata esclusivamente dal SARE dopo la compilazione,** in formato PDF, firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro o da un suo delegato e da cui si evinca che sia in regola con la vigente normativa sul bollo (16 euro) anche con modalità virtuale art. 15 D.P.R. 642/72, il cui schema è pubblicato **a soli fini informativi** alla pagina web http://www.agenzialavoro.emr.it/notizie/2020/cassa-integrazione-in-deroga-decreto-legge-n-9-del-2-marzo-2020 .
- il verbale d'accordo sindacale di cui al precedente punto 5. del presente documento (i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti dovranno allegare l'accordo **solo** in caso di presentazione della tipologia **CIG deroga art. 17 DL 9/2020)**,
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 insieme ad un documento valido d'identità del legale rappresentante o di un suo delegato, come previsto più dettagliatamente al precedente paragrafo 6.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate a partire dalle ore 15,00 del 23 marzo 2020 ed entro il 30 aprile 2020 o fino a capienza delle risorse previste. L'Agenzia Regionale per il Lavoro comunicherà l'eventuale data di termine anticipato per la presentazione delle domande per questa tipologia. Nell'inserimento delle informazioni relative al numero di ore e giornate per ciascun lavoratore interessato alla CIG in deroga si raccomanda di attenersi il più possibile all'effettivo utilizzo del trattamento.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate successivamente all'emanazione del decreto di riparto delle risorse come previsto dal comma 3 dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque entro il 31 agosto 2020. Sul sito web http://www.agenzialavoro.emr.it verrà pubblicata la data da cui potranno essere presentate le relative domande.

Il datore di lavoro avente i requisiti previsti nei paragrafi precedenti può quindi presentare domanda nei termini di cui sopra prima per la CIG in deroga ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9/2020 e successivamente per la CIG in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020.

Le domande presentante con informazioni e/o documenti incompleti o errati non saranno istruite. Il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione previsto dai citati decreti.

SI SPECIFICA CHE LA DOMANDA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DEVE ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE CON LA SOLA TRASMISSIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO "SARE" CHE CONSENTE L'INSERIMENTO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – NON DOVRA' ESSERE INVIATA NESSUNA PEC. LE DOMANDE TRASMESSE VIA PEC SARANNO IRRICEVIBILI.

8 – Ammissibilità e istruttoria delle domande

Al momento dell'invio delle domande da parte dei datori di lavoro o dei soggetti da essi abilitati, il sistema "SARE" effettuerà i controlli sull'ubicazione della/e sede/i operativa/e o produttiva/e, sulla data di inizio del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore coinvolto, sul periodo della prestazione richiesto sulla base delle durate indicate al paragrafo 4, sulla data di scadenza della presentazione delle domande e che sia valorizzato esclusivamente il campo del pagamento diretto da parte dell'INPS. Il "SARE" effettuerà inoltre controlli di congruità rispetto al numero dei lavoratori coinvolti nella sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro (che non sia superiore al numero dei lavoratori in forza dichiarato), nonché sul numero massimo di giornate e di ore di sospensione rispetto al periodo richiesto.

Il Servizio Integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro:

- riceverà le domande attraverso il sistema informatico "SARE" in ordine cronologico, e provvederà a produrre un elenco giornaliero delle domande pervenute telematicamente (di norma entro il giorno successivo), tale elenco sarà registrato nel sistema di protocollazione E-Grammata in uso,
- provvederà a verificare che ogni domanda sia completa dei documenti e delle informazioni previste al precedente paragrafo 7. e che gli stessi siano firmati secondo le modalità previste ai paragrafi 5 (Accordo sindacale), 6 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e 7 (domanda).

Lo Stesso Servizio provvederà inoltre a verificare che:

- il verbale d'accordo - per ognuna delle tipologie: CIG in deroga art. 17 DL 9/2020 e CIG in deroga art. 22 DL 18/2020 - riporti un periodo di fruizione del trattamento che coincida con quello indicato nella domanda e che certifichi l'esistenza di un pregiudizio per l'attività e per i lavoratori coinvolti causato da effetti economici negativi conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per far fronte alla straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 sia compilata su di un modello predisposto dall'Agenzia regionale per il lavoro che sia coerente con la categoria a cui appartiene il datore di lavoro che ha presentato domanda come espressamente indicato nel terzo capoverso del paragrafo 6 del presente documento.

9 - concessione dei trattamenti di CIG in deroga

L'Agenzia regionale per il lavoro provvederà, con determinazione dirigenziale, alla concessione dei trattamenti di CIG in deroga, previa istruttoria da parte del Servizio Integrativo Politiche del lavoro secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale http://www.agenzialavoro.emr.it tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga che conterranno le seguenti informazioni: le imprese coinvolte; il periodo di sospensione e il numero dei lavoratori coinvolti.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale http://www.agenzialavoro.emr.it anche tutti i provvedimenti di diniego di autorizzazione ai trattamenti in deroga.

Per le domande incomplete per cui non è possibile avviare l'istruttoria si veda il successivo paragrafo 11.

L'Agenzia regionale per il lavoro provvederà ad inviare all'INPS i provvedimenti di autorizzazione al trattamento, unitamente all'elenco dei lavoratori beneficiari nei tempi previsti dalla normativa nazionale, con la modalità telematica che verrà indicata dalla stessa INPS con proprie circolari.

Tutte le informazioni inerenti i criteri di accesso alla cassa integrazione in deroga, la modulistica ed i contatti sono pubblicate sito istituzionale dell'Agenzia regionale per il lavoro alla pagina http://www.agenzialavoro.emr.it .

10 - Comunicazione dell'effettiva fruizione delle prestazioni di CIG in deroga

Al fine di consentire all'Agenzia regionale per il lavoro di monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna per la cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro dovranno presentare per via telematica attraverso l'apposita funzionalità del sistema "SARE", entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, il reale utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga in termini di giorni ed ore utilizzate. La comunicazione dell'utilizzo mensile dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.

Si specifica che la comunicazione di effettiva fruizione delle prestazioni non sostituisce l'obbligo per i datori di lavoro di inviare all'INPS i modelli SR41 per la liquidazione ai lavoratori dei trattamenti di CIG in deroga nei termini previsti dalla normativa nazionale e dalle circolari emanate dall'INPS.

11 – Domande non istruibili

Le domande di CIG in deroga dovranno essere inviate con le modalità e allegando la documentazione specificate al paragrafo 7. Le domande incomplete ovvero che contengono documentazione non compilata correttamente non saranno istruite. In questo caso il sistema informatico "SARE" renderà visibile un'apposita informazione inserita nello specifico campo denominato "*stato domanda*" con relativo campo note nel quale saranno riportate le motivazioni specifiche, visibile nella scrivania del "SARE" del datore di lavoro o del soggetto abilitato che ha inoltrato la domanda, in modo che possa essere inviata nuovamente, attraverso l'inserimento di una nuova domanda, nella quale apportare le dovute correzioni.

Quindi oltre a quanto previsto al paragrafo 7. del presente documento, non saranno istruite le domande:

- non presentate con le modalità indicate nei paragrafi precedenti del presente documento,
- incomplete del verbale d'accordo, tranne nel caso in cui può non essere previsto, specificato al paragrafo 5,
- con verbale d'accordo (se previsto) non firmato dalle parti oppure, nel caso in cui l'accordo sia stato definito con modalità on line, che non sia evidente l'accoglimento della proposta da parte delle organizzazioni sindacali,
- per l'accesso alla CIG in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020, con verbale d'accordo che non certifichi l'esistenza di un pregiudizio per l'attività di impresa e per i lavoratori coinvolti,
- incomplete della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 come dettagliatamente previsto al paragrafo 6. Oppure che tale dichiarazione non sia compilata in tutte le sezioni e/o incompleta del documento valido d'identità leggibile del legale rappresentate o di un suo delegato,
- nel caso di inserimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando un modello diverso da uno dei modelli indicati al paragrafo 6.

12 – Disposizioni finali

La Regione e Parti sociali sottoscriveranno un nuovo accordo nel caso dovessero intervenire modifiche nei provvedimenti normativi, ovvero emergessero situazioni particolari o problematiche che potrebbero

evidenziare una gestione non conforme alle norme o fattispecie non disciplinate dagli Accordi sottoscritti in il 6 marzo 2020 ed il 20 marzo 2020.

OGGETTO: **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E "ASSEGNO ORDINARIO" CON CAUSALE COVID-19 – PRIME INDICAZIONI INPS SULLA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Con l'accluso messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, l'INPS, nelle more della pubblicazione della circolare in cui riporterà le relative, necessarie istruzioni amministrative, ha: (1) fornito indicazioni in merito alle modalità di presentazione della domanda di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria e di "assegno ordinario" di cui agli artt. 19-21 del d.l. n. 18/2020; (2) riepilogato, schematizzandole, le corrispondenti novità normative (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12 e n. 11 del 2020).

***

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 23-03-2020

Messaggio n. 1321

OGGETTO: **Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova causale "COVID-19 nazionale"**

1. Premessa e quadro normativo

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 è entrato in vigore, nella stessa data, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il Capo I del Titolo II del citato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale.

Nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata "**COVID-19 nazionale**".

2. Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario. Neutralizzazione

In deroga all'articolo 15, comma 2, e all'articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le domande di accesso al trattamento di CIGO e all'assegno ordinario, con la causale sopra indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020).

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 19, comma 5, del citato D.L. ha previsto che l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il *dies a quo* coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

3. Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020

Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà". La domanda è altresì disponibile nel portale "Servizi per le aziende ed i consulenti", con le consuete modalità.

Al momento dell'inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l'apposita causale denominata "COVID-19 nazionale". Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l'elenco dei lavoratori beneficiari.

Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale "COVID-19 nazionale" ed allegato l'elenco dei lavoratori beneficiari.

Di seguito, si riepilogano le novità apportate dal testo legislativo:

- le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
- il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- per i lavoratori interessati dall'evento non viene valutata l'anzianità lavorativa, bensì

devono risultare in forza presso l'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l'elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
- il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato (cfr. precedente paragrafo 2), il *dies a quo* decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio;
- non è dovuto il contributo addizionale.

Infine, i datori di lavoro che hanno già in corso un'autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l'Istituto provvederà ad annullare d'ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
PRIME INDICAZIONI INPS IN SULLE INDENNITÀ PREVISTE PER MARZO 2020 DAL D.L. N. 18/2020 A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI, PARASUBORDINATI E SUBORDINATI

Con l'accluso messaggio n. 1288/2020 (pubblicato nella tarda serata di venerdì scorso, 20 marzo 2020), l'INPS ha fornito una "*prima sintetica illustrazione*" delle novità normative dettate dal decreto-legge n. 18/2020 – in vigore dal 17 marzo 2020 – in merito alle indennità previste, per il mese di **marzo 2020**, a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020).

***

INPS - MESSAGGIO n. 1288 del 20/03/2020

OGGETTO: Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.

Le istruzioni operative e procedurali in merito all'applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.

EMERGENZA COVID
DECRETO CURA ITALIA

Le Indennità per emergenza COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

L'Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.

Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

INDENNITÀ COVID 19

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell'importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.

Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l'elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

- **Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi**

A tale indennità possono accedere:

- ✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
- ✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

- **Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria**

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- ✓ Artigiani
- ✓ Commercianti
- ✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

- **Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali**

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 *(in circolare valuteremo l'opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).*

Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

- **Indennità lavoratori agricoli**

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

- possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- non siano titolari di pensione.

- **Indennità lavoratori dello spettacolo**

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

IMPORTANTE

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

COME FARE DOMANDA

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all'INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps, www.inps.it.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
PRIME INDICAZIONI INPS IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Con l'accluso messaggio n. 1287/2020 (pubblicato nella tarda serata di venerdì scorso, 20 marzo 2020), l'INPS ha fornito una "*prima sintetica illustrazione*" delle novità normative dettate dal decreto-legge n. 18/2020 – in vigore dal 17 marzo 2020 – in materia di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, riferite all'emergenza Covid (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12 e n. 11 del 2020).

***

INPS - Messaggio n. 1287 del 20/03/2020

OGGETTO: Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all'emergenza Covid.

Le istruzioni operative e procedurali in merito all'applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.

EMERGENZA COVID
DECRETO CURA ITALIA

Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, mediante l'utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.

L'Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

Cassa integrazione ordinaria con causale "COVID-19 nazionale"

- **Chi può fare domanda**

- ✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- ✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- ✓ imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- ✓ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- ✓ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- ✓ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- ✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- ✓ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- ✓ imprese addette all'armamento ferroviario;
- ✓ imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- ✓ imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

- ✓ imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- ✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Come fare domanda

- La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.
- Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
- Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità dell’istruttoria

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
- Non si tiene conto dei seguenti limiti:
  - limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
  - limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
  - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
- Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

- **Aziende in CIGS**

  - Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
  - La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.
  - Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

- **Erogazione della prestazione**

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

ASSEGNO ORDINARIO

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

- **Beneficiari**
  - ✓ Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):
    - lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
    - i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.
  - ✓ Per i Fondi di solidarietà di settore:
    - lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

- **Le novità dell'istruttoria**

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:

- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;

- non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- non si tiene conto dei seguenti limiti:
  - limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
  - limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
  - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Come fare domanda

- In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", selezionando la causale "Emergenza COVID-19 nazionale".
- Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
- Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
- Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.
- Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.

Modalità di accesso

- Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento

- Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Cassa integrazione in deroga COVID-19

Beneficiari

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

- per un periodo non superiore a nove settimane;
- a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;

Soggetti esclusi

- Datori di lavoro domestico.
- Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.
- Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta "zona rossa".

La prestazione

- Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
- Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a "lavoro" ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Requisiti

- Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
- Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

- le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro;

- il contributo addizionale;
- la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Come fare domanda

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all'Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B":

- il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale "**33193**";
- la lista dei beneficiari.

Modalità di pagamento

- Esclusivamente pagamento diretto.
- Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR 41".